



COMUNE DI CAIANELLO

(Provincia di Caserta)

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) 2019

Egr. Contribuente,
 anche per l'anno 2019 è in vigore l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), seppure con le modifiche introdotte dalla Legge n. 208/2015, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
 La disciplina di riferimento della IUC è contenuta nella legge n. 147/2013 e s.m.i. ed è integrata dallo specifico Regolamento approvato dal Comune e pubblicato sul sito informatico del Ministero delle finanze e sui siti www.comune.caianello.ce.it/ e sul sito www.pubblialifana.it. Si evidenzia che con Delibera di C.C. 13/2015 è stato fissato in € 12,00 il limite entro cui i contribuenti sono da ritenersi esenti dal pagamento delle imposte racchiuse nella IUC (IMU, TASI, TARI).

IMU

ALIQUOTE. Sono confermate le aliquote per l'anno 2019, ovvero:

- **4,00 per mille (Abitazione principale e relativi ve pertinenze, per le sole categorie catastali A/1, A/8 o A/9)**. E' prevista una detrazione di € 200,00 per tali unità immobiliari, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- **10,60 per mille (Immobili diversi dall'abitazione principale, altri fabbricati, aree edificabili)**
- **2,00 per mille (Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art 9, comma 3, del D.Lgs 557/1993)**. Al riguardo si precisa che tali immobili **non sono esenti** poiché il comune di Caianello, pur risultando montano nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993 (che rende esenti i soli terreni agricoli), non risulta montano in base all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (art. 9, comma 8, del D. Lgs. 14/3/2011, n. 23).

ESENZIONI. Sono esenti:

- **ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE, DIVERSE DALLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 o A/9.** Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - **ABITAZIONI ASSIMILATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE, DIVERSE DALLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 o A/9.** Sono quelle previste dall'art. 16 del Regolamento IUC, **ad eccezione:**
 - 1) della lettera h, **relativa ai residenti AIRE**, per i quali, a decorrere dal 2015, vale quanto stabilito dall'art. 13, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 201/2011,
 - 2) della lettera g, relativa al **comodato gratuito**, per il quale, vale quanto stabilito dall'art. 13, comma 3, lett. 0a), del decreto legislativo, introdotto dalla Legge di stabilità per il 2016 (L. n. 208/2015)
- COMODATO GRATUITO IUC 2019:** l'art. 13, comma 3 del D.L. 201/2011, convertito dalla L.n. 214/2011 e modificato dalla L. n. 208/2015, stabilisce che, a decorrere dal 2016, **è prevista non l'assimilazione all'abitazione principale bensì una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato (il contratto va stipulato e registrato in forma scritta presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla sottoscrizione) e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione del beneficio, il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;**
- SI RICORDA, in ogni caso, che per godere dei benefici di cui all'art. 16 del Regolamento IUC** occorre presentare apposita dichiarazione, utilizzando il modello approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
- **Sono esenti** le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, anche qualora destinate a studenti universitari soci assegnatari.
 - **TERRENI AGRICOLI:** Sono esenti IMU i terreni agricoli esistenti nei comuni rientranti nell'elenco di cui alla Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. In tale elenco è inserito anche il Comune di Caianello, per cui i terreni agricoli sono esenti.
 - **ALTRE ESENZIONI:** sono quelle previste dall'art. 17, comma 3, del Regolamento IUC, da applicare in ossequio a quanto previsto dall'art. 9, comma 8 del D.lgs. n. 23/2011, come modificato dalla L. n. 208/2015.

AGEVOLAZIONI. Si richiama la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari di cui all'art. 14, comma 4, del Regolamento IUC. **Riduzione IMU immobili a canone concordato:** la precedente legge di stabilità ha introdotto per gli immobili locati a canone concordato la **riduzione al 75%** dell'imposta dovuta in base all'aliquota IMU del Comune. La riduzione IMU per i contratti a canone concordato si applica quindi sull'aliquota che il Comune delibera per l'**acconto IMU**, eventualmente conguagliata con il saldo, per tale fattispecie

COME SI DETERMINA IL TRIBUTO - MOLTIPLICATORI

BASE IMPONIBILE. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutate del 5%**, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10;
- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5);
- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.

Per i fabbricati d'interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'1/1/2019.

QUANDO E COME SI VERSA. INFORMAZIONI PER IL PAGAMENTO

SCADENZE: 1^ RATA 17 GIUGNO (ACCONTO); 2^ RATA 16 DICEMBRE (SALDO)

SISTEMI DI PAGAMENTO: MODELLO F24 (disponibile presso le banche, Poste Italiane Spa, sito PubbliAlifana)

CODICE CATASTALE COMUNE DI CAIANELLO: **B361**

CODICI TRIBUTO:

Altri fabbricati (QUOTA COMUNE)	3918
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (QUOTA COMUNE)	3912
Fabbricati rurali ad uso strumentale (QUOTA COMUNE)	3913
Aree fabbricabili (QUOTA COMUNE)	3916
Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (quota Stato)	3930

QUANDO E COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE: La dichiarazione va presentata entro il **30 giugno** dell'anno successivo quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati. I modelli di dichiarazione sono disponibili, sul sito del concessionario della riscossione www.pubblialifana.it e sul sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it in versione PDF editabile e possono essere utilizzati.

TASI

L'art. 1, comma 14, della L. n. 208/2015 stabilisce che **LA TASI NON E' DOVUTA PER I TERRENI AGRICOLI E LE ABITAZIONI PRINCIPALI** come definite ai sensi dell'IMU, **escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.** L'esenzione si applica anche per la quota dovuta dai soggetti diversi dai possessori che utilizzano l'immobile come abitazione principale (ad es. affittuari).

ALIQUOTE.

- **2,00 per mille (Abitazione principale e relative pertinenze, per le sole categorie catastali A/1, A/8 o A/9);**
- **1,00 per mille (Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art 9, comma 3, del D.Lgs 557/1993);**

ESENTI: tutti i fabbricati e le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale

QUANDO E COME SI VERSA. INFORMAZIONI PER IL PAGAMENTO

SCADENZE: 1^ RATA 17 GIUGNO (ACCONTO); 2^ RATA 16 DICEMBRE (SALDO)

SISTEMI DI PAGAMENTO: MODELLO F24 (disponibile presso le banche, Poste Italiane Spa, sito PubbliAlifana)

CODICE CATASTALE COMUNE DI CAIANELLO: **B361**

CODICI TRIBUTO:

Abitazioni principali e pertinenze	3958
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3959

Per info:

- Ufficio PubbliAlifana S.r.l. presso il Comune di CAIANELLO il MARTEDI' dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e GIOVEDI' dalle ore 10,30 alle ore 13,00;
- 0823/543163 - fax 0823/913543 e-mail: pubblialifana@pubblialifana.it - PEC: pubblialifana@postecert.it - Sito internet: www.pubblialifana.it